

**STATUTO DEL
SEMINARIO VESCOVILE DI PADOVA**

STATUTO DEL SEMINARIO VESCOVILE DI PADOVA

PREAMBOLO

TITOLO I - *NORME GENERALI*

Art. 1 – DENOMINAZIONE E IDENTITÀ

Art. 2 – SCOPO E ATTIVITÀ

Art. 3 – SEDE

TITOLO II - *L'ORGANIZZAZIONE*

ART. 4 – LA COMUNITÀ DEL SEMINARIO

Art. 5 – IL VESCOVO E IL SEMINARIO

SEZ. I: *LA FORMAZIONE E LA VITA DELLA COMUNITÀ*

Art. 6 – RETTORE

Art. 7 – DIRETTORE SPIRITUALE

Art. 8 – ÉQUIPE DEGLI EDUCATORI

SEZ. II: *LA GESTIONE ECONOMICA E IL CONTROLLO INTERNO*

Art. 9 – CONSIGLIO DI GESTIONE

Art. 10 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Art. 11 – ECONOMO

Art. 12 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

TITOLO III - *PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE*

Art. 13 – PATRIMONIO

Art. 14 – RISORSE ECONOMICHE

Art. 15 – ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

TITOLO IV - *NORME FINALI*

Art. 16 – REGOLAMENTI INTERNI e MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. 17 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 18 – CESSAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 19 – RINVIO

PREAMBOLO

A sei anni dalla conclusione del Concilio di Trento e in obbedienza alle sue decisioni, nel dicembre del 1569 l'accoglienza di una quarantina di ragazzi in un ambiente destinato alla vita comune e alla loro formazione spirituale e scolastica diede inizio al Seminario Vescovile di Padova. Considerato che già tre anni prima, nel Sinodo diocesano del 1566, erano state compiute alcune scelte ufficiali per favorirne l'apertura, esso va annoverato tra i primi in Italia. Dopo un periodo di permanenza in una dimora provvisoria, nel 1579 i seminaristi si stabilirono in un nuovo edificio situato nei pressi del Palazzo vescovile e della Cattedrale.

Fu il cardinale san Gregorio Barbarigo, Vescovo di Padova dal 1664 al 1697, a imprimere una svolta decisiva all'impostazione del Seminario con un ripensamento radicale del suo percorso formativo che, sino ad allora limitato all'età compresa tra i 12 e i 17 anni circa, veniva esteso fin alle soglie dell'ordinazione, trasformandolo così in un Seminario che oggi diremmo «maggiore». Per attuare questo suo progetto, il Vescovo acquistò il quattrocentesco monastero di Santa Maria in Vanzo che era stato proprietà della soppressa congregazione veneziana dei Canonici di San Giorgio in Alga: a partire dal 1670, quel complesso, opportunamente adattato, divenne la nuova sede del Seminario, da san Gregorio definito il *cor cordis* del Vescovo e della Diocesi.

Da allora, per più di 350 anni il Seminario ha preparato al ministero molte generazioni di presbiteri, dediti generosamente alla cura d'anime nelle parrocchie, ben preparati culturalmente, aperti all'impegno missionario, e ha rappresentato per la nostra Chiesa diocesana il luogo più significativo dell'incontro tra fede e cultura.

Oggi, la viva riconoscenza per un cammino così prezioso, insieme alla presa d'atto dei cambiamenti che i tempi odierni richiedono, porta a dotare il Seminario di uno Statuto che permetta di armonizzare in modo adeguato le varie componenti che lo costituiscono, anche attraverso una definizione dei compiti specifici di coloro che vi operano.

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 – DENOMINAZIONE E IDENTITÀ

1. L'ente "Seminario Vescovile di Padova" (di seguito anche solo "il Seminario"), eretto dal Vescovo di Padova, gode di personalità giuridica pubblica nella Chiesa e della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto nell'ordinamento dello Stato italiano ed è iscritto nel Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Padova.
2. Il Seminario si organizza e opera nel pieno rispetto delle norme del Codice di diritto canonico e delle disposizioni della Santa Sede e della Conferenza Episcopale Italiana in materia di Seminari e formazione dei candidati agli Ordini Sacri.

Art. 2 – SCOPO E ATTIVITÀ

1. Lo scopo costitutivo ed essenziale del Seminario è la formazione dei futuri presbiteri, i quali, sull'esempio e in persona di Cristo Buon Pastore, saranno chiamati a dedicarsi con tutte le forze e per tutta la vita al ministero di insegnare, santificare e reggere il popolo di Dio.
2. L'attività principale del Seminario consiste nella formazione spirituale, umana, intellettuale e pastorale dei futuri presbiteri; essa si svolge con le modalità e nei tempi stabiliti dagli orientamenti e dalle disposizioni della Santa Sede, della Conferenza Episcopale Italiana e del Vescovo di Padova.
3. Per il perseguimento del proprio scopo e in quanto compatibile con esso, il Seminario può:
 - a. svolgere ogni altra attività di educazione religiosa e di servizio alla pastorale giovanile e vocazionale della Diocesi;
 - b. svolgere ogni altra attività di educazione, istruzione e culturale nonché di accoglienza, ospitalità, alloggio e formazione di studenti e giovani;
 - c. promuovere, organizzare e sostenere iniziative e progetti di collaborazione con la società civile e con le istituzioni culturali del territorio diocesano, finalizzati alla crescita umana e culturale dei giovani.
4. Il Seminario intrattiene rapporti istituzionali e continuativi con gli Istituti di alta formazione teologica, filosofica e storica, di formazione permanente del clero e con altri enti o istituzioni che operano in tali ambiti.

Art. 3 – SEDE

1. Il Seminario ha la propria sede in Padova, via del Seminario, n. 29.
2. La sede è costituita dal complesso monumentale che comprende, oltre ai locali che ospitano la Comunità e le attività del Seminario, la Chiesa di Santa Maria in Vanzo, la Biblioteca antica e gli spazi concessi in uso ad altri enti istituzionalmente collegati alla Diocesi di Padova che perseguono finalità di educazione, formazione e ricerca in ambito teologico e culturale.
3. Con il previo consenso del Vescovo, il Seminario può istituire sedi secondarie.

TITOLO II

L'ORGANIZZAZIONE

ART. 4 – LA COMUNITÀ DEL SEMINARIO

La Comunità del Seminario ha in sé stessa una valenza educativa e si articola nelle seguenti componenti:

1. Residenti

- a. *i seminaristi*, che sono i protagonisti della Comunità e dell'attività del Seminario; essi sono tenuti a rispettare la specifica Regola di vita che li riguarda;
- b. *il Rettore*, che è il responsabile della Comunità all'interno della quale rappresenta il Vescovo, dell'équipe educativa e del percorso di formazione integrale dei seminaristi;
- c. *il Direttore spirituale*, che ha la responsabilità della vita spirituale della Comunità e che segue il percorso personale in foro interno di ciascun seminarista;
- d. *i presbiteri educatori* (detti anche *assistenti*), che coadiuvano il Rettore nell'accompagnamento delle classi di seminaristi e nelle incombenze ordinarie della vita della Comunità; ad essi è affidata, in particolare, la cura delle dinamiche relazionali e la crescita nelle virtù umane dei seminaristi. Tra questi il Rettore può nominare un vice-Rettore che lo rappresenti nelle funzioni educative in caso di temporanea assenza.

Il Rettore, il Direttore spirituale e i presbiteri educatori, compongono l'*équipe educativa* del Seminario.

- e. *La fraternità presbiterale*, che è composta da tutti i presbiteri che risiedono in Seminario per disposizione dell'Ordinario diocesano ed è coordinata dal Rettore;
- f. *la comunità delle religiose*, che sono presenti e prestano servizio in Seminario sulla base di apposita convenzione tra il Rettore e la Superiora generale dell'Istituto o Congregazione di appartenenza.

Tutti coloro che risiedono in Seminario, oltre al rispetto dei loro specifici doveri di stato e di ufficio, sono tenuti ad offrire testimonianza di vita esemplare e di fedeltà evangelica, ad impegnarsi costantemente per assicurare il buon andamento della vita in comune e a contribuire al proficuo svolgimento delle attività, nei modi e con i ruoli stabiliti dal Rettore.

In virtù del principio di solidarietà e di corresponsabilità, è dovere di tutti coloro che risiedono in Seminario sostenere il medesimo mediante il versamento di un contributo determinato annualmente dal Consiglio di gestione, ad eccezione di coloro che ne siano stati espressamente esentati dall'Ordinario diocesano.

2. Non residenti

- a. *i consulenti esterni*, di cui si avvale l'équipe educativa nell'accompagnare il percorso di crescita umana dei seminaristi; essi sono scelti dal Rettore, sentita l'équipe educativa;
- b. *i parroci di domicilio canonico e di servizio pastorale dei seminaristi*, che contribuiscono alla formazione presbiterale dei seminaristi nelle forme e con i tempi stabiliti dal Rettore, sentita l'équipe educativa;
- c. *i genitori e le famiglie dei seminaristi*, che sono chiamati a partecipare attivamente al percorso formativo dei seminaristi e alla vita del Seminario, anche con attività e incontri ad essi dedicati;

- d. *il personale che presta servizio al Seminario*: nello svolgimento delle differenti mansioni loro affidate, i lavoratori devono tenere una condotta rispettosa degli insegnamenti della Chiesa e delle specifiche finalità del Seminario.

Art. 5 – IL VESCOVO E IL SEMINARIO

1. Compete al Vescovo l'alta direzione ed amministrazione del Seminario. Egli esercita la propria autorità sull'ente nelle forme e nei limiti previsti dall'ordinamento canonico e tenendo conto delle competenze attribuite al Rettore e agli altri organi dal presente statuto.
2. Il Vescovo è il primo garante della formazione dei candidati al presbiterato e a lui spetta la decisione sulla loro ammissione ai ministeri istituiti e ordinati, raccolto il parere del Rettore e acquisite le altre informazioni che ritenga necessarie; anche per tale ragione, egli visita di frequente il Seminario, conosce personalmente i seminaristi e ne accompagna il cammino.
3. Il Vescovo nomina il Rettore, gli altri componenti del Consiglio di gestione, l'Organo di controllo e, se del caso, il revisore legale dei conti. Egli, su proposta del Rettore, nomina anche il Direttore spirituale e i presbiteri educatori.
4. A norma del canone 263 del Codice di diritto canonico, il Vescovo fa in modo che il Seminario disponga delle risorse economiche necessarie all'esercizio delle sue funzioni e alle altre legittime esigenze dell'ente, affidandone l'amministrazione al Consiglio di gestione.
5. A norma del canone 1276 § 1 del Codice di diritto canonico, il Vescovo, direttamente o mediante un proprio vicario, vigila sull'amministrazione dei beni del Seminario e sull'andamento della gestione.

SEZ. I – LA FORMAZIONE E LA VITA DELLA COMUNITÀ

Art. 6 – RETTORE

1. Il Rettore è scelto dal Vescovo tra i presbiteri diocesani che si distinguono per fede salda, profonda spiritualità, probità di vita, saggezza e prudenza, maturità affettiva e sensibilità pedagogica e che siano in possesso di una solida preparazione teologica e pastorale.
2. Per ciò che concerne le attività e la comunità del Seminario, il Rettore:
 - a. guida e sovrintende lo svolgimento di tutte le attività di formazione, istruzione ed educazione dei seminaristi, nel rispetto delle direttive generali impartite dal Vescovo, in attuazione del progetto educativo e tenendo conto delle istanze delle differenti componenti della Comunità;
 - b. esercita la paterna direzione della Comunità, mediante la sua costante presenza, il coordinamento delle differenti componenti e delle diverse attività, la presidenza delle liturgie e adottando i regolamenti necessari alla comune convivenza;
 - c. svolge l'ufficio di parroco del Seminario nei limiti posti dal canone 262 del Codice di diritto canonico e nel rispetto delle competenze attribuite dal presente statuto agli altri organi dell'ente.
3. In relazione al percorso formativo dei seminaristi, il Rettore:
 - a. ne decide l'ammissione al Seminario, sulla base delle informazioni raccolte da coloro che ne hanno accompagnato il cammino umano, spirituale e pastorale e, di norma, dopo un itinerario propedeutico di discernimento;

- b. ne accompagna da vicino il percorso, così da avere una conoscenza approfondita della loro vita, da poter definire le direttrici della loro formazione e da compiere insieme ad essi un prudente discernimento vocazionale;
- c. assicura l'unità, la collaborazione e la corresponsabilità tra i membri dell'équipe educativa, valorizzando le competenze di ciascuno e favorendone la formazione permanente;
- d. cura i rapporti tra il Seminario le famiglie dei seminaristi e le loro parrocchie di appartenenza;
- e. esprime al Vescovo, dopo aver raccolto il parere dell'équipe educativa, il giudizio sull'idoneità dei seminaristi all'ammissione ai ministeri istituiti e ordinati e un'indicazione circa le loro attitudini pastorali.

4. Inoltre, il Rettore:

- a. convoca e presiede il Consiglio di gestione e ne coordina i lavori;
- b. ha la rappresentanza legale del Seminario, ferma la possibilità che il Consiglio di gestione, per determinati atti, negozi, affari o attività che rientrano nel proprio ambito di competenza, provveda alla nomina di un procuratore;
- c. esercita le proprie attribuzioni nel rispetto dell'esclusiva competenza del Consiglio di gestione per ciò che concerne l'amministrazione del patrimonio e la gestione delle risorse economiche del Seminario, come definita dall'articolo 10 del presente Statuto.

Art. 7 – DIRETTORE SPIRITUALE

1. Il Direttore spirituale è scelto dal Vescovo, sentito il Rettore, tra i presbiteri diocesani che si contraddistinguono per maturità affettiva, solide competenze teologiche, sensibilità pastorale e spirituale, e che dimostrino una particolare capacità nell'accompagnare i processi della vita interiore.
2. Il Direttore spirituale e il Rettore devono coltivare un rapporto di reciproca fiducia e condividere i criteri e le linee generali dell'azione educativa nei rispettivi ambiti, così da assicurare l'unità dell'indirizzo formativo dei seminaristi.
3. Il Direttore spirituale:
 - a. partecipa all'attività dell'équipe educativa, offrendo il proprio contributo in quegli ambiti di foro esterno che sono di sua competenza;
 - b. anima la vita spirituale e liturgica del Seminario, secondo le indicazioni del Rettore e favorendo la partecipazione di tutti i membri della Comunità;
 - c. guida il cammino individuale di ciascun seminarista, specialmente per quanto riguarda il discernimento vocazionale, l'educazione alla preghiera, la crescita nella carità pastorale e nella passione per l'evangelizzazione e l'educazione all'obbedienza, alla sobrietà e alla castità nel celibato;
 - d. coordina gli altri presbiteri, consacrati o laici eventualmente autorizzati dal Vescovo alla guida spirituale dei seminaristi, come anche i confessori, in modo da assicurare l'unità dei criteri di discernimento vocazionale.
4. Per quanto riguarda il foro interno, il Direttore spirituale è tenuto a rispettare l'obbligo della segretezza prescritto dal Codice di diritto canonico ma anche a sollecitare il dovere del seminarista di comunicare al Rettore il risultato del discernimento compiuto insieme a lui. Egli,

inoltre, deve invitare ciascun seminarista a un'abituale apertura d'animo verso il Rettore, perché questi possa venire a conoscenza di vicende o di elementi personali rilevanti ai fini del cammino educativo e del discernimento vocazionale.

5. Con il consenso del Vescovo il Direttore spirituale può risiedere anche al di fuori del Seminario.

Art. 8 – ÉQUIPE EDUCATIVA

1. È costituita dal Rettore, dal Direttore spirituale e dai presbiteri educatori nominati dal Vescovo; su proposta del Rettore, il Vescovo può chiamare a farne parte anche diaconi permanenti e laici, dotati di particolari competenze educative.
2. Gli educatori devono dimostrare spirito di fede e di comunione, maturità umana ed equilibrio psichico, senso pastorale, capacità di ascolto, di dialogo e di comunicazione, oltre ad una spiccata disponibilità alla collaborazione.
3. Gli educatori:
 - a. sono chiamati a interpretare e attuare il progetto educativo del Seminario, adeguandolo al cammino di ciascun seminarista e tenendo conto del contesto ecclesiale diocesano;
 - b. devono accompagnare i seminaristi nella loro formazione umana, spirituale, intellettuale e pastorale, aiutandoli a coltivare un'autentica fraternità.
4. L'équipe educativa deve incontrarsi con regolarità e prevedere, nel corso dell'anno, momenti di programmazione, verifica, studio e preghiera comune; è anche opportuno che ciascun educatore abbia frequenti occasioni di confronto individuale con il Rettore, al quale deve rendere conto della propria attività educativa.

SEZ. II – LA GESTIONE ECONOMICA E IL CONTROLLO INTERNO

Art. 9 – CONSIGLIO DI GESTIONE

1. Il Consiglio di gestione è composto dal Rettore, che ne è membro di diritto, e da altri sei componenti nominati dal Vescovo.
2. Tutti coloro che compongono il Consiglio di gestione devono essere in possesso dei requisiti morali, delle competenze gestionali e dell'esperienza adeguata ad assumere l'amministrazione di beni temporali in nome della Chiesa; i consiglieri non possono essere legati da rapporti di lavoro dipendente con il Seminario e non devono avere vincoli di parentela o affinità con il Rettore o con gli altri membri dell'équipe educativa.
3. Il Consiglio di gestione dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.
4. I componenti del Consiglio di gestione sono liberamente revocabili dal Vescovo, il quale provvede anche alla loro sostituzione in caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, durante lo svolgimento della stessa.
5. La carica di componente del Consiglio di gestione si intende assunta a titolo gratuito, salvo che nell'atto di nomina del Vescovo sia espressamente previsto un compenso o un'indennità a carico del Seminario. Ai componenti del Consiglio di gestione possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in favore del Seminario, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio medesimo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

6. Il Consiglio di gestione è convocato dal Rettore con cadenza almeno bimestrale e ogniqualvolta lo richiedano le esigenze della gestione, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno due tra gli altri consiglieri; l'avviso di convocazione deve essere trasmesso ai consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza, riducibili a ventiquattrore in caso di urgenza, con qualunque mezzo idoneo a dare prova della ricezione da parte dei destinatari. Le adunanze del Consiglio possono svolgersi, a discrezione del Rettore o di chi le presiede, anche tramite videoconferenza o altri mezzi di comunicazione idonei.
7. Il Consiglio di gestione è validamente costituito con la presenza di almeno quattro dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
8. Il Consiglio di gestione è presieduto dal Rettore, che ne coordina i lavori.
9. Quando il Rettore sia assente o impedito e vi sia la necessità di deliberare su questioni che non possono essere differite senza pregiudizio per il Seminario, il Consiglio di gestione può essere convocato e presieduto dal componente più anziano per età anagrafica.
10. Alle adunanze del Consiglio di gestione partecipa, senza diritto di voto, l'Economo del Seminario che svolge la funzione di segretario e ne redige il verbale.

Art. 10 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

1. Il Consiglio di gestione:
 - a. provvede all'ordinaria e alla straordinaria amministrazione del patrimonio del Seminario;
 - b. gestisce le risorse economiche e i beni necessari alle esigenze di vita di quanti fanno parte della Comunità e allo svolgimento dell'attività di formazione dei candidati al sacerdozio, nonché delle altre attività dell'ente;
 - c. presiede e sovrintende lo svolgimento di tutte le attività, iniziative ed opere del Seminario diverse da quelle di formazione, istruzione ed educazione dei seminaristi affidate alla responsabilità del Rettore a norma dell'articolo 6, comma 2, lett. a) del presente Statuto;
 - d. delibera su qualsiasi convenzione, accordo o contratto nonché su qualunque attività o rapporto che comportino un impegno di spesa o un onere economico per il Seminario, ovvero che possano pregiudicarne l'integrità patrimoniale;
 - e. assume il personale dipendente del Seminario e attribuisce ogni genere di incarico retribuito; l'assunzione di personale dipendente e l'attribuzione di incarichi esterni per le attività di formazione, istruzione ed educazione dei seminaristi avviene su proposta del Rettore;
 - f. determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo, il contributo economico che quanti risiedono in Seminario devono versare all'ente;
 - g. approva annualmente il bilancio preventivo e consuntivo, i cui progetti sono predisposti dall'Economo;
 - h. approva i regolamenti del Seminario concernenti l'amministrazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, la gestione delle risorse economiche, il funzionamento delle strutture e degli uffici amministrativi e il personale dipendente;
 - i. delibera sulla costituzione in giudizio del Seminario avanti ai tribunali ecclesiastici e dello Stato;
 - j. delibera su eventuali proposte di modifica del presente Statuto da sottoporre al Vescovo.
2. In ogni caso, il Consiglio di gestione esercita le proprie attribuzioni nel rispetto delle competenze del Rettore, per come definite all'articolo 6 del presente Statuto.

3. Quando lo prevedano il Codice di diritto canonico, le delibere della Conferenza Episcopale Italiana e il decreto del Vescovo di cui al canone 1281 § 2 del Codice di diritto canonico, la validità degli atti deliberati del Consiglio di gestione è subordinata all'ottenimento delle prescritte licenze canoniche.
4. Quando si tratti di assumere decisioni che riguardano il patrimonio librario o altri beni di valore storico e artistico del Seminario, il Consiglio di gestione proceda con particolare cautela, acquisendo tutte le informazioni necessarie dal personale addetto alla conservazione di tali beni, avvalendosi del supporto dei competenti Uffici diocesani e, quando necessario, ricorrendo alla consulenza di esperti esterni.
5. Il Consiglio di gestione può delegare proprie attribuzioni al Rettore o ad un altro consigliere, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In ogni caso non possono essere delegati poteri di spesa per un valore superiore a € 10.000,00.

Art. 11 – ECONOMO

1. L'Economo è nominato dal Consiglio di gestione tra coloro che siano in possesso delle necessarie competenze in ambito economico e giuridico e di una comprovata esperienza nell'amministrazione di società o altri enti, oltre che dei requisiti morali necessari ad assumere l'amministrazione di beni temporali in nome della Chiesa. Può essere scelto anche tra i dipendenti del Seminario, della Diocesi o di altri Enti diocesani.
Qualora il Consiglio intenda nominare un chierico, deve prima ottenere l'autorizzazione dal Vescovo.
L'Economo non deve essere legato da rapporti di parentela o di affinità con i membri del Consiglio di gestione né con alcuno dei componenti dell'équipe educativa.
2. Nella delibera di nomina, il Consiglio di gestione può assegnare all'Economo un compenso proporzionato all'impegno assunto e alle responsabilità connesse all'ufficio; in ogni caso, il trattamento retributivo percepito annualmente dall'Economo, comprese le indennità e le voci accessorie, non può essere superiore alla retribuzione massima percepita dai dipendenti della Diocesi impiegati negli Uffici e nei Servizi diocesani.
3. L'Economo resta in carica per quattro anni, può essere immediatamente riconfermato senza limite di mandati ed è liberamente revocabile da parte del Consiglio di gestione.
4. L'Economo:
 - a. dà esecuzione alle delibere del Consiglio di gestione;
 - b. sovrintende, nel rispetto delle competenze del Consiglio di gestione, all'amministrazione del Seminario e alla gestione ordinaria del suo patrimonio, assicurando il corretto funzionamento degli uffici e la regolare e ordinata tenuta delle scritture contabili, nonché dei libri e dei documenti prescritti dalla legge canonica e civile;
 - c. coordina il personale amministrativo e di segreteria;
 - d. predispone, nel rispetto delle indicazioni degli Uffici diocesani, i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di gestione.

Art. 12 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'Organo di controllo è nominato dal Vescovo e, a sua discrezione, può essere monocratico o composto da un collegio di tre membri.

2. I componenti dell'Organo di controllo sono scelti tra gli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti e degli avvocati, fra i professori o i ricercatori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche ovvero tra i presbiteri e i laici laureati o esperti in diritto canonico; almeno uno dei suoi componenti o l'unico componente, se l'organo è monocratico, dev'essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
3. I componenti dell'Organo di controllo non devono essere legati da rapporti di parentela o di affinità con i componenti del Consiglio di gestione o con l'Economo.
4. Qualora l'Organo di controllo sia collegiale, il Vescovo indica nell'atto della nomina chi ne assume la presidenza.
5. L'Organo di controllo resta in carica cinque anni, i suoi membri possono essere immediatamente riconfermati senza limite di mandati e possono essere revocati dal Vescovo quando sussista una giusta causa.
6. L'Organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di gestione. Esso è inoltre convocato da colui che lo presiede ogniqualvolta lo ritenga necessario ovvero quando ne faccia richiesta scritta uno degli altri componenti; l'avviso di convocazione deve essere trasmesso almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza, riducibili a ventiquattrore in caso di urgenza, con qualunque mezzo idoneo a dare prova della ricezione da parte dei destinatari.
7. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge civile e canonica e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile del Seminario e sul suo concreto funzionamento.
8. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo dei documenti dell'amministrazione, e chiedere al Rettore e agli altri componenti del Consiglio di gestione notizie sull'andamento delle attività o su determinati affari.
9. In occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo, l'Organo di controllo redige e trasmette al Vescovo e al Consiglio di gestione una relazione nella quale si dà conto dell'attività di vigilanza svolta e dei suoi risultati, si analizzano la situazione patrimoniale e l'andamento della gestione e si formulano le relative proposte.
10. Nei casi previsti dalla legge civile o qualora ne venga ravvisata la necessità, il Vescovo nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO III

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Art. 13 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio del Seminario è costituito da:
 - a. beni immobili e mobili detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale;
 - b. diritti e rapporti patrimoniali;
 - c. denaro e strumenti finanziari;
 - d. contributi, donazioni, lasciti e liberalità di qualsiasi genere espressamente destinati ad incremento patrimoniale;

- e. redditi e somme di qualsiasi genere destinati, per deliberazione del Consiglio di gestione, ad incremento patrimoniale.
2. Nell'amministrazione del patrimonio, il Consiglio di gestione tiene conto della particolare natura dell'ente; agisce sulla base di adeguata pianificazione strategica, osservando criteri di prudenza, di efficienza e di sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Art. 14 – RISORSE ECONOMICHE

1. Il Seminario trae le risorse economiche necessarie al perseguimento dei propri scopi e allo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. redditi provenienti dalla gestione del proprio patrimonio;
 - b. contributi o somme assegnate all'Ente a norma del canone 263 del Codice di diritto canonico;
 - c. contributi o somme a qualsiasi titolo acquisite dall'Ente, salvo quanto previsto dall'articolo precedente, comma 1, lettera d).

Art. 15 – ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla chiusura di ciascun esercizio, l'Economo predispose un progetto di bilancio consuntivo nel rispetto delle vigenti norme di legge, dei principi contabili e delle indicazioni degli uffici diocesani.
3. Il Consiglio di gestione approva, entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio, il bilancio consuntivo; qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione può essere rinviata, comunque non oltre il 30 giugno.
4. Una copia del bilancio consuntivo, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di gestione in cui lo stesso è stato approvato, deve essere trasmessa al Vescovo.
5. Entro il 30 novembre di ciascun anno, l'Economo deve predisporre e il Consiglio di gestione approvare il bilancio preventivo da presentare al Vescovo.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 16 – REGOLAMENTI INTERNI e MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Il Rettore e il Consiglio di gestione, ciascuno per il proprio ambito di competenza di cui agli articoli 6 e 10 del presente Statuto ovvero congiuntamente, adottano i regolamenti interni del Seminario.
2. Il Rettore prima di adottare un nuovo regolamento deve ottenere l'approvazione del Consiglio di gestione, che si esprime valutando esclusivamente la sostenibilità delle spese che esso comporta e le eventuali conseguenze economiche e patrimoniali della sua adozione.
3. Le modifiche al presente Statuto sono disposte dal Vescovo con proprio decreto, sentito il Consiglio di gestione, e iscritte nel Registro delle Persone giuridiche della Prefettura di Padova; quando tali modifiche comportano mutamenti sostanziali nell'organizzazione interna del Seminario, esse acquistano effetti civili mediante il procedimento di cui all'articolo 19, comma 1 della legge 20 maggio 1985 n. 222.

Art. 17 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

La risoluzione di qualunque controversia tra gli organi del Seminario è rimessa al Vescovo che si pronuncia su di essa *ex aequo et bono* e senza formalità.

Art. 18 – CESSAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Il Seminario cessa di esistere a norma del canone 120 del Codice di diritto canonico e dell'art. 20 della legge 20 maggio 1985 n. 222.
2. In caso di cessazione l'eventuale patrimonio residuo del Seminario è devoluto alla Diocesi di Padova.

Art. 19 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia al Codice di diritto canonico, alle delibere della Conferenza Episcopale Italiana, alle disposizioni del Vescovo di Padova e alla legge 20 maggio 1985 n. 222.

*Dato a Padova, presso la sede del Seminario,
il 17 giugno 2022, in occasione dell'Assemblea del Clero
nella Festa di San Gregorio Barbarigo*

✠ Claudio Cipolla